

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

FAQ AGGIORNATE AL 11 AGOSTO 2022

SOGGETTI ATTUATORI E FORMA ASSOCIATIVA

- **Chi può partecipare all'Avviso Green Communities?**

All'avviso può partecipare una pluralità di Comuni aggregati nelle forme e modalità previste dall'art. 4 comma 1 dell'avviso stesso. Sono ammissibili anche le domande presentate da aggregati composti da Unioni di Comuni ed altri Comuni confinanti sotto la forma della Convenzione ex art. 30 T.U.E.L.. Non sono invece ammissibili le domande presentate da Consorzi di Sviluppo Industriale ex art. 36 l. 317/1991, Consorzi di Bonifica, o Società partecipate da Enti Locali e qualsiasi altro Ente pubblico diverso dalle suddette aggregazioni di Comuni.

- **Le forme associative previste dalla normativa delle Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome sono equiparate a quelle elencate all'art. 4 comma 1 dell'avviso e riferibili al T.U.E.L.?**

Sì, le forme associative previste dai singoli ordinamenti a statuto speciale sono equiparate alle omologhe forme associative previste dal T.U.E.L. ed elencate all'art. 4 comma 1 dell'avviso. In tale ipotesi, dovrà essere specificata in sede di domanda la tipologia di forma associativa col puntuale riferimento alla normativa regionale applicabile.

- **Le Comunità isolate e d'arcipelago possono partecipare all'avviso? I Comuni isolani si considerano confinanti tra loro?**

Le Comunità isolate e d'arcipelago possono partecipare all'avviso, stante l'equiparazione alle Comunità Montane operata ex art. 29 T.U.E.L., ed i comuni isolani si considerano confinanti laddove appartengano allo stesso arcipelago.

- **Quale soggetto dell'aggregazione deve presentare la domanda di finanziamento?**

La domanda viene presentata dal rappresentante legale individuato dall'Atto Costitutivo dell'aggregazione ovvero dal Comune capofila individuato nella convenzione.

NEW Nel caso di convenzione ex art. 30 TUEL tra Unioni di Comuni e Comuni, e/o altre forme associative ammesse, anche questi Enti potranno presentare la domanda assumendo il ruolo di capofila/Ente proponente.

- **Come possono essere coinvolti soggetti pubblici o privati diversi dai Comuni nella realizzazione delle attività oggetto dell'avviso?**

L'Ente proponente ed i Comuni aggregati sono gli unici responsabili della corretta esecuzione degli interventi finanziati nei confronti dell'amministrazione titolare. Tuttavia, i soggetti attuatori potranno coinvolgere in ogni momento altri Enti pubblici, nella gestione delle attività oggetto di finanziamento, scegliendo a tal fine la formula che riterranno più appropriata (a titolo di esempio gli accordi di collaborazione), nel rispetto della normativa vigente. Non vi è obbligo di allegare alla proposta progettuale tali accordi. È possibile il coinvolgimento di soggetti privati, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici.

- **I Comuni aggregati nella attuazione dei progetti finanziati assumono il ruolo di soggetti attuatori?**

Ai sensi dell'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, per soggetti attuatori si intendono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR".

Ai fini dell'avviso Green Communities, si considerano soggetti attuatori gli Enti proponenti (art. 4 comma 8 dell'avviso), che saranno gli unici responsabili nei confronti del Dipartimento Affari Regionali e Autonomie, per gli obblighi e gli adempimenti derivanti dal finanziamento del progetto.

- **È possibile la partecipazione al progetto di Comuni, confinanti e di Comuni non confinanti, tramite lo strumento dell'accordo di collaborazione di cui all'art. 4 comma 1 dell'avviso?**

Lo strumento dell'accordo di collaborazione di cui all'art. 4 comma 1 dell'avviso permette il coinvolgimento di altri Enti pubblici nello sviluppo delle Green Communities. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio n. 1 di cui all'Allegato D all'avviso, l'accordo di collaborazione non permette però l'ampliamento della base associativa della Green Communities, da costituire unicamente con le forme associative indicate all'art. 4 comma 1 dell'avviso. Inoltre, al pari di altri Enti pubblici, i Comuni che dovessero stipulare gli accordi di collaborazione non potranno beneficiare dei finanziamenti dell'avviso né assumere alcun ruolo riservato solo agli Enti aggregati nelle richiamate forme associative di cui allo stesso art.4 comma 1 dell'avviso.

- **I Comuni membri delle aggregazioni istituzionali ammissibili quali enti proponenti/soggetti attuatori devono tutti essere coinvolti nella implementazione del progetto?**

Tutti i Comuni facenti parte dell'aggregazione istituzionale, comunque denominata, devono essere coinvolti nell'implementazione del progetto di sviluppo della Green Community. Gli accordi interni dell'aggregazione definiscono gli impegni dei singoli Enti aggregati.

PROGETTO, CRITERI DI SELEZIONE E SPESE AMMISSIBILI

- **Cosa si intende per “Proposta descrittiva di Progetto” di cui all’art. 4 comma 7 lett. b) dell’avviso, e quali caratteristiche deve avere?**

Per proposta descrittiva di Progetto si intende solo l'allegato C dell'Avviso, che dovrà essere compilato in tutte le sue parti: la descrizione puntuale del progetto come da sommario indicato nei punti elenco e la scheda sintetica completa con le specifiche del progetto.

- **Gli studi di fattibilità di cui all’all. D criterio n.7 dell’avviso quali caratteristiche devono avere?**

Gli studi di fattibilità di cui all'all. D criterio n.7 devono essere stati realizzati e formalmente approvati nell'anno precedente la data di pubblicazione dell'avviso, quindi nel periodo compreso tra il 30 giugno 2021 al 29 giugno 2022, e devono avere ad oggetto uno o più interventi compresi nella proposta progettuale.

- **Come deve essere calcolato il criterio di cui all'allegato D n. 10 relativo alla diminuzione della Superficie Agricola Utile?**

Il criterio di cui all'allegato D n. 10 relativo alla diminuzione della Superficie Agricola Utile deve essere calcolato mediante il raffronto dei dati risultanti dai Censimenti Generali dell'Agricoltura 2000 e 2010. La formula suggerita per il calcolo del criterio, riportata all'allegato D, pagine 4 e 5, risulta contenere dei refusi. In particolare, le formule di calcolo emendate e relative al Censimento dell'Agricoltura 2010 e 2020 (punto 3) sono riportate di seguito: $s_{2010} = \sum_{j=1}^n s_{2010}^j$; $s_{2000} = \sum_{j=1}^n s_{2000}^j$. Mentre la variazione percentuale della superficie agricola utilizzata relativa all'aggregato di comuni è data dalla seguente formula: $Var s = 100 * \frac{s_{2010} - s_{2000}}{s_{2000}}$.

- **Cosa si intende per “soggetto realizzatore” di cui all'allegato C all'avviso?**

Per “soggetto realizzatore” si intende un operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).

- **Cosa si intende per “atti di approvazione del progetto” di cui all’art. 4 comma 7 dell’avviso? Che caratteristiche devono avere tali atti?**

Gli atti di approvazione del progetto devono essere adottati dall’organo dell’Ente proponente competente disciplinato dalla sua fonte normativa o statutaria (es. delibera di giunta, delibera di consiglio). Nel caso di convenzione ex art. 30 T.U.E.L., gli atti di approvazione del progetto dovranno essere adottati dagli organi competenti di ciascun ente aggregato, salvo diversa previsione contenuta nella convenzione stessa.

- **La graduatoria delle proposte finanziabili è regionale?**

Sì, giusta il disposto dell’art. 8 commi 5 e 6 dell’avviso.

- **Il cofinanziamento è obbligatorio? In cosa consiste il co-finanziamento di cui all’all. D criterio n.4?**

Il cofinanziamento non è obbligatorio. Fermo restando il rispetto del divieto di doppio finanziamento, per cofinanziamento si intende l’impegno da parte dell’ente che vuole contribuire alle spese del progetto (Regione, Comune, Ente pubblico, Fondazione, altri soggetti anche privati), formalizzato – ad esempio - attraverso accordo tra enti, delibera di giunta regionale, atto deliberativo dell’ente medesimo.

- **Cosa deve intendersi per energia da fonti rinnovabili? È compreso il fotovoltaico?**

Per “energia da fonti rinnovabili” oppure “energia rinnovabile” si intende “energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, [...] biogas;” secondo il disposto di cui all’art. 2 comma 1 della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, attuata con D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199. Pertanto, è da intendersi compreso anche il fotovoltaico, essendo l’elenco inserito all’art. 1 lett. c dell’avviso meramente esemplificativo e non esaustivo.

NEW

- **Con riferimento all’art. 7 comma 3 ultimo capoverso dell’Avviso, cosa si intende per “spese successive alla pubblicazione del presente Avviso, purché afferenti a progetti avviati, ossia almeno con data di aggiudicazione successiva al 1° febbraio 2020”?**

Si intendono ammissibili le spese relative ad interventi successivi al 1° febbraio 2020, purché impegnate e pagate dopo il 30 giugno 2022

- **NEW** È possibile inserire nella domanda di finanziamento interventi già in corso e finanziati con altri fondi in base agli artt. 7 comma 3 e 2 comma 3 dell'Avviso?

È possibile inserire nella proposta progettuale interventi a titolo di cofinanziamento già attivati e finanziati con altri fondi, purché le correlative spese siano state impegnate e pagate successivamente al 1° febbraio 2020.

- **NEW** In cosa consiste la “Garanzia di sostenibilità finanziaria nel quinquennio successivo al completamento del progetto” prevista come criterio di valutazione n. 11 dell'allegato D all'avviso?

Per Garanzia di sostenibilità finanziaria nel quinquennio successivo al completamento del progetto si intende l'impegno dell'Ente proponente a mantenere operativi i servizi e le opere oggetto degli interventi finanziari, in coerenza con la proposta progettuale. Tale garanzia dovrà risultare da un apposito atto di impegno dell'Ente richiedente, da allegare alla domanda di partecipazione, come richiesto alla pagina 7 dell'allegato C.

- **NEW** Come si calcola la percentuale del 20% del cofinanziamento di cui al criterio 4 all. d)?

La percentuale del 20% si calcola sull'intera somma richiesta a finanziamento a carico dell'avviso (es. richiesta finanziamento di 4,3 milioni di euro, cofinanziamento 20% almeno 860 mila euro).

- **NEW** Il cofinanziamento può essere effettuato anche in natura? È ammissibile il project financing?

Nulla osta a che alcune delle attività siano cofinanziate in natura, fermo restando che ciò deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di riferimento, con particolare riguardo: alla natura dei soggetti coinvolti, alla natura dei beni e servizi conferiti e della loro stima, all'oggetto delle attività da svolgere e alla procedura di affidamento e selezione dei partner. Il contributo in natura dovrà essere valorizzato in termini economici al fine di poter verificare il rispetto del criterio n. 4 – all. D all'avviso. Parimenti, nulla osta al cofinanziamento mediante lo strumento della finanza di progetto, purché gli operatori economici siano selezionati seguendo le procedure ad evidenza pubblica prescritte dalla vigente normativa.

- **NEW** È possibile coprire la quota di cofinanziamento attraverso accordi con Cassa Depositi e Prestiti per assistenza tecnica?

È possibile apportare in cofinanziamento esclusivamente risorse relative a costi riconducibili al progetto. Pertanto, non è possibile apportare in cofinanziamento risorse relative ad assistenza tecnica richiesta a Cassa Depositi e prestiti, in quanto tale categoria rientra nel supporto amministrativo fornito agli enti e non è rendicontabile nell'ambito PNRR.

- **NEW** Cosa si intende per “interventi complementari al progetto” cofinanziati con altri fondi?

Per interventi complementari al progetto si intendono quelle azioni che rientrano negli stessi ambiti di attività previsti dall'art. 1 lett. da a) ad i) dell'avviso, ma finanziate su altra fonte di finanziamento.